

45) DECRETO SBLOCCA-ITALIA: FOCUS SUGLI ARTT. 4-5-6.

Continuando con la disamina del DPCM 26 aprile 2020, che segna l'avvio della Fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal prossimo 4 maggio, approfondiamo l'analisi delle misure previste dagli articoli 4, 5 e 6.

Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia.

Preliminarmente, per quanto concerne la possibilità di ingresso nel territorio italiano tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, l'**art. 4, comma 1**, chiarisce che le persone avranno l'obbligo di consegnare ai vettori ovvero agli armatori una dichiarazione contenente i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, oltre al recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Al **comma 2**, invece, sono individuati i compiti dei vettori e degli armatori relativamente alla situazione prospettata. Essi, invero, hanno l'obbligo di acquisire e verificare le dichiarazioni di cui al comma 1, provvedendo, altresì, alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Devono, inoltre, adottare le misure organizzative che assicurino in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore o l'armatore devono, infine, al momento dell'imbarco, dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

Giova precisare che, ai sensi del **comma 3**, le persone che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, **anche se asintomatiche**, sono obbligate a darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio per essere sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un

periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.

Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile raggiungere la suindicata abitazione o dimora, le persone sono tenute a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informerà la Protezione Civile Regionale che, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità ed il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

È bene precisare che le disposizioni di cui sopra **non** si applicano ai seguenti casi:

- a) equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- c) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del succitato decreto.

Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia.

Per quanto concerne la possibilità di transito e soggiorni di breve durata in Italia, l'**art. 5, comma 1** del decreto in commento dispone che, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabile eventualmente, per specifiche esigenze, di ulteriori 48 ore), chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore o all'armatore, all'atto dell'imbarco, una dichiarazione recante l'indicazione di comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia, l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco, oltre al recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Allo scadere del periodo di permanenza indicato, le persone hanno l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza

sanitaria e di isolamento fiduciario per quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato nella dichiarazione. Non è superfluo precisare che, in caso di insorgenza di sintomi di coronavirus, tale situazione debba essere presentata con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale.

Così come disposto al precedente articolo 4, anche nell'eventualità di transiti e soggiorni di breve durata nel territorio italiano, i vettori e gli armatori sono tenuti ad acquisire e verificare, prima dell'imbarco, la documentazione di cui all' art. 5, comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre obbligati ad adottare le misure organizzative che assicurino la distanza sociale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali.

L'art. 5, comma 5, chiarisce, altresì, la possibilità, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore (salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore) di ingresso nel territorio nazionale **mediante mezzo di trasporto privato**.

In tal caso, il soggetto è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, nella quale vengono indicate le comprovate esigenze lavorative e la durata della permanenza, l'indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa ed il recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia, restando fermo l'obbligo, allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella predetta dichiarazione.

In relazione al trasporto terrestre, **l'art. 5, comma 7**, autorizza il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato dell'Unione Europea o

extra UE, fermo restando l'obbligo di comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente e, in caso di insorgenza di sintomi da COVID-19, di segnalare tale situazione all'Autorità sanitaria. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile, per comprovate esigenze, di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza, comunque, le persone fisiche sono obbligate alla comunicazione ed alla sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario.

Le disposizioni del suddetto articolo, comunque, non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
- c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.

Art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.

Il decreto "sblocca-Italia" ha previsto successivamente, all'**articolo 6**, misure di emergenza in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.

Preliminarmente, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, vietando a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri impiegate in servizi di crociera, di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo.

Al **comma 4** del presente articolo è precisato che, al momento dello sbarco in porti italiani, saranno adottate le seguenti misure:

- a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora

abituale. In caso di insorgenza di sintomi di COVID-19, essi sono obbligati a segnalare tale situazione all'Autorità sanitaria;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all'estero sono obbligati a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco al citato Dipartimento. In alternativa, possono chiedere di essere trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi di COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione all'Autorità sanitaria;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.

Le medesime misure sono applicate alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera, che abbiano in previsione scali in porti italiani.

Il Protocollo per il settore del trasporto e della logistica.

In relazione ai suddetti articoli, il decreto 26 aprile 2020 si arricchisce dell'**allegato 8**, il quale introduce il "*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica*", avente ad oggetto ulteriori disposizioni per ogni specifico tipologia di trasporto, compreso quello aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale stradale e ferroviario, marittimo e portuale.

Tra le nuove misure, si segnalano in particolare:

- l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute, etc.);
- la frequente sanificazione ed igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro;
- la installazione di dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri;

- per quanto riguarda il trasporto viaggiatori, la vendita dei biglietti deve essere fatta in modo tale da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro;
- per il personale viaggiante nonché per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze sociali non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo;
- l'obbligo di predisporre le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza, con l'avviso che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.

È rilevante citare, sul punto, l'**allegato 9** al decreto in esame, il quale propone linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.

Tali linee guida fissano le misure da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla Fase 2 del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone.

A tal proposito, sono state prospettate in principio le cosiddette "misure di sistema", ossia misure di carattere generale con lo scopo di tutelare la salute dei cittadini.

Preliminarmente, sono stati auspicati la differenziazione ed il prolungamento degli orari di lavoro di uffici, esercizi commerciali e scuole per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini. Affinché le suddette misure siano valide, comunque, è essenziale la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico al fine di garantire il distanziamento sociale e le misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possano aumentare il rischio di contagio.

In relazione invece alle misure di carattere generale in materia di trasporto, di seguito si richiamano principalmente:

- la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro secondo le modalità definite dalle circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- l'incentivazione di vendita di biglietti con sistemi telematici;
- misure mirate per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C;
- l'adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa è obbligata a tenere all'interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.

In conclusione, sono state delineate specifiche raccomandazioni indirizzate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico, le quali devono essere rispettate al fine di limitare il rischio di contagio da COVID-19. Tra esse segnaliamo:

- non usare il trasporto pubblico in caso di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
- acquistare i biglietti in formato elettronico, on-line o tramite app;
- utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando la distanza interpersonale di sicurezza di un metro;
- sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;
- evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
- igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso;
- indossare una mascherina per la protezione di naso e bocca.

Militerni & Associati
Dott.ssa Martina Esposito